

## **TI\_GERICHTE 14.2020.13 vom 4. Juni 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-06-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2020.13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.13)

FR: TI\_GERICHTE 14.2020.13 du 4 juin 2020

IT: TI\_GERICHTE 14.2020.13 del 4 giugno 2020

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo irricevibile per carente motivazione

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. 1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 febbraio 2020 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE 1 il

#### **E. 4**

febbraio 2020, in concreto il reclamo è senz'altro tempestivo. 1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). 1.3 Il reclamo dev'essere "motivato" (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d'ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii) . Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione adottata nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A\_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D\_ 190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica. 1.3.1 Nel reclamo RE 1 espone che il Pretore, prima di emettere la decisione impugnata relativa all'esecuzione n. \_\_\_\_\_, aveva già precedentemente respinto due istanze di rigetto della CO 1, con decisioni del 23 ottobre 2018 e dell'11 luglio 2019, entrambe emesse nell'ambito dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_. Il reclamante si chiede quindi retoricamente come sia possibile che il medesimo richiedente promuova nei suoi confronti più esecuzioni e più istanze di rigetto con le stesse motivazioni, ritenendolo "una farsa" nei suoi confronti. 1.3.2 Sennonché in tal modo il reclamante si limita a ribadire un argomento già esposto in prima sede senza confrontarsi con la motivazione del Pretore secondo cui la documentazione prodotta dall'istante

costituisce un titolo esecutivo ai sensi degli art. 99 LAINF e 54 LPGGA e la precedente istanza presentata dalla CO 1 il 28 maggio 2019, sfociata nella decisione dell'11 luglio 2019, è stata respinta per motivi formali senza disamina di merito, sicché la stessa esplica i suoi effetti unicamente nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_. Ne segue che il reclamo, insufficientemente motivato, è irricevibile. 1.3.3 Ad ogni modo il reclamo andrebbe respinto anche nel merito. Il reclamante disconosce infatti che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). La decisione che respinge l'istanza di rigetto dell'opposizione non acquisisce pertanto regiudicata in merito all'esistenza della pretesa litigiosa (DTF 136 III 587 consid. 2.3) e, di conseguenza, non impedisce all'escutente di chiedere di nuovo il rigetto, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva ommesso di allegare alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5, sentenze della CEF 14.2016.224 del 10 gennaio 2017, consid. 4 e 14.2016.206 del 17 novembre 2016). D'altronde l'emissione di più precetti esecutivi per lo stesso credito non è vietata, finché nessuna delle esecuzioni è giunta allo stadio della continuazione (DTF 139 III 447 con-sid. 4.1.2), per tacere del fatto che la censura fondata sull'esistenza di più esecuzioni per un medesimo credito non rientra fra quelle enumerate dall'art. 81 cpv. 1 LEF e potrebbe essere sollevata solo nel quadro di un ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF, DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). 2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. 3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 71'800.30, raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.